



Sentenza n. 48 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera – Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 6 marzo 2024, deposito del 25 marzo 2024
comunicato stampa del 25 marzo 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 37 del 2023

parole chiave:

PROCESSO PENALE – REATI COLPOSI – MORTE DI UN PROSSIMO
CONGIUNTO – PENA NATURALE – SENTENZA DI NON DOVERSI
PROCEDERE

disposizione impugnata:

- art. 529, Codice di procedura penale

disposizioni parametro:

- artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Costituzione

dispositivo:

non fondatezza

Il Tribunale di Firenze, sez. I penale, in composizione monocratica, ha sollevato **questioni di legittimità costituzionale dell'art. 529 c.p.p.** «nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso». In particolare, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione sotto i profili della necessità, proporzionalità e umanità della pena, in quanto costringerebbe il giudice a infliggere una sanzione che, atteso il dolore già patito dal reo per la perdita del familiare (c.d. "pena naturale"), risulterebbe in concreto inutile, eccessiva e crudele.

La Corte dichiara le questioni **non fondate**, osservando come **la richiesta di pronuncia additiva del rimettente risulti eccessivamente ampia** sotto tre distinti aspetti, ognuno dei quali sufficiente ad inficiarne la fondatezza.

L'eccessiva latitudine del *petitum* si manifesta, in primo luogo, nel fatto che **il giudice a quo** – riferendosi genericamente ai reati colposi che abbiano causato la morte di un prossimo congiunto del reo – **manca di considerare le varie specie di colpa** enucleabili a partire dalla nozione omnicomprensiva di cui all'art. 43, primo comma, c.p., le quali, invero,

possono corrispondere a ipotesi molto diverse tra loro sotto il profilo criminologico e della protezione dei beni giuridici.

Troppo esteso è, inoltre, il richiamo alla nozione penalistica di prossimo congiunto, che – ai sensi dell’art. 307, quarto comma, c.p. – comprende un novero di soggetti che si estende ben oltre la famiglia nucleare, fino a includere rapporti di parentela in linea collaterale di grado inferiore al secondo (come quello tra zio e nipote) e persino vincoli di affinità. Ebbene, la Corte rileva come la tesi che intende coprire questo esteso spettro di relazioni personali con una causa di improcedibilità fondata sul dolore patito dal reo per la morte del familiare colposamente determinata non abbia alcun riscontro nei termini di un vincolo costituzionale.

Da ultimo, il Giudice delle leggi osserva come **non vi siano ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità**, anziché, per ipotesi, un’esimente di carattere sostanziale o una circostanza attenuante soggettiva.

Domiziano Pierantoni